

Ai Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Roma, 24 ottobre 2017

Caro Presidente,

dopo quasi un anno di attese, la pensione ottenuta cumulando i contributi versati in più gestioni (carriera lavorativa frammentata) si avvia a diventare realtà per tutti i professionisti e dunque anche per i nostri iscritti.

Il 12 ottobre scorso, infatti, l'Inps ha pubblicato la circolare n° 140, di concerto con il Ministero del Lavoro (allegata alla presente comunicazione), con la quale sono state chiarite alcune criticità del nuovo istituto, relative principalmente alle modalità di calcolo e liquidazione della pensione.

Ad oggi, manca in primo luogo la convenzione con l'Inps necessaria per liquidare effettivamente le pensioni in cumulo.

Così come restano da chiarire ulteriori aspetti che, tuttavia, non impediranno ai nostri uffici di istruire le domande pervenute.

Nondimeno, in attesa di queste ulteriori attività, desideriamo anticiparti con la presente una sintesi informativa circa i principali aspetti caratterizzanti il cumulo gratuito.


Nei prossimi giorni, attraverso il sito dell'EPPI e tramite Newsletter specifica, informeremo tutti i nostri iscritti dell'avvio di questa nuova possibilità.

Non appena il quadro regolamentare sarà completo, invieremo la dovuta informativa.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Valerio Bignami





IL CUMULO GRATUITO: INTRODUZIONE

Lo scorso 12 ottobre l'Inps ha emanato la circolare 140 con la quale ha fornito – dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro – le indicazioni alle sedi provinciali per l'applicazione del cumulo gratuito nell'ipotesi in cui siano coinvolte anche le Casse di cui al D. Lgs. 509/94 e 103/96.

È fondamentale porre l'accento sul fatto che questa circolare disciplina fundamentalmente l'operatività delle sedi Inps senza nulla dettare in merito ai rapporti che possono istituirsi tra le casse allorquando non sia direttamente coinvolto l'Istituto stesso. Questa premessa aiuterà, allora, a comprendere bene la portata della qualificazione della pensione di vecchiaia in cumulo “come una fattispecie a formazione progressiva”. Secondo questa interpretazione il legislatore avrebbe inteso fissare dei requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico in questione (66 anni e 7 mesi come requisito anagrafico e 20 anni come requisito contributivo), fatto salvo che il diritto si conseguirebbe al raggiungimento <<dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti (...) e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto>>.

In forza di questa interpretazione, l'Inps potrà procedere – qualora sia interessata una gestione che preveda requisiti peggiorativi rispetto al sistema pubblico – al pagamento anticipato della quota di pensione calcolata secondo la contribuzione accreditata presso le sue gestioni, ma il richiedente acquisirà lo status di pensionato solo al raggiungimento dei requisiti previsti nell'altra/e gestione/i interessata/e.

Se il problema non sussiste quando parliamo di cumulo gratuito tra EPPI/Inps, perché il requisito più elevato è quello Inps, e quindi liquidazione e maturazione del diritto coincideranno sempre, diverso è il discorso quando subentra un'altra gestione come quella dei Geometri, che prevede il pensionamento di vecchiaia a 69 anni con 35 anni di contributi. In questo caso l'Inps liquiderà, o per meglio dire “anticiperà”, la quota di sua pertinenza a 66 anni e 7 mesi mentre EPPI e Cassa Geometri liquideranno le quote di loro competenza al compimento del 69° anno d'età, momento in cui il richiedente potrà definirsi a tutti gli effetti pensionato.



Per comodità espositiva, sono di seguito rappresentati in tabella diversi scenari che si potrebbero venire a verificare:

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
EPPI	65 anni	5	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20	66 anni e 7 mesi	69 anni
Cassa Geometri	69 anni	35	69 anni	69 anni
EPPI	65 anni	5	69 anni	69 anni

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inps	66 anni e 7 mesi	20	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
Inarcassa	66 anni	32	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
EPPI	65 anni	5	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Enti coinvolti	Requisito anagrafico	Requisito contributivo (in anni)	Liquidazione pensione	Maturazione del diritto
Inarcassa	66 anni	32	69 anni	69 anni
Cassa Geometri	69 anni	35	69 anni	69 anni
EPPI	65 anni	5	69 anni	69 anni

Dalla maturazione del diritto decorreranno tutti gli effetti ulteriori sia in termini di contribuzione (il pensionato ha, infatti, diritto, a versare la contribuzione soggettiva ridotta del 50%), sia in termini di maggiorazioni sociali, integrazioni al minimo.



Di seguito si indicano i principi cardine introdotti dalla legge 232/2016:

- 1) In caso di concorrenza di periodi contributivi maturati presso gestioni previdenziali che prevedono requisiti anagrafici e contributivi diversi, il trattamento pensionistico decorrerà sempre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, fatta salva la possibilità del pensionando di richiedere la decorrenza del trattamento al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda sempre che detta decorrenza sia successiva. **La pensione in cumulo non potrà mai decorrere, in ogni caso, prima del 1° febbraio 2017.**
- 2) **Il criterio di calcolo delle diverse quote di pensione sarà sempre quello tipico della relativa gestione.**
- 3) Il diritto a pensione si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e di contribuzione **più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti (...)** e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
- 4) L'Ente istruttore è sempre l'ultimo ente al quale risulta iscritto il pensionando.
- 5) **L'Ente pagatore è sempre l'Inps.** A tal proposito sarà necessario stipulare apposita convenzione per dare concreta attuazione alla normativa sul cumulo.

Per una visione di insieme, in attesa che venga emanato l'apposito documento del Centro Studi EPPI, si riportano di seguito le principali caratteristiche del nuovo istituto giuridico.



IL CUMULO GRATUITO IN PILLOLE

CHE COS'È

E' la facoltà per il libero professionista che sia, o sia stato, iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, presso la Gestione separata Inps o presso le Casse di previdenza privatizzate e private (ex D. Lgs. 509/94 e 103/96) di utilizzare i vari spezzoni contributivi per ottenere un'unica pensione.

CHI PUÓ RICHIEDERLO

Tutti gli iscritti che non siano già titolari di un trattamento pensionistico. Possono avvalersi del cumulo anche gli eredi dell'iscritto. Il cumulo può essere richiesto anche da chi abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.

Il cumulo gratuito può essere richiesto dai liberi professionisti dal 1° gennaio 2017.

I PERIODI INTERESSATI

Il cumulo deve riguardare tutti i periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni presso le quali risultano accreditati i contributi previdenziali.

LE PRESTAZIONI EROGABILI

Il cumulo gratuito è utile ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, della pensione di anzianità, di inabilità ed indiretta.

I REQUISITI

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce in presenza dei **requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle diverse gestioni previdenziali interessate**. E così, ad esempio, se interessate sono le sole gestioni Inps (lavoratori dipendenti) ed EPPI, la pensione di vecchiaia si consegnerà a 66 anni e 7 mesi.

Il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce in presenza di un'anzianità contributiva complessiva di 42 anni e 10 mesi.



Il diritto alla pensione di inabilità si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'ente presso il quale il soggetto riconosciuto inabile è iscritto al momento dell'infortunio o della malattia, nonché degli ulteriori requisiti previsti in questa gestione.

Il diritto alla pensione indiretta si consegue al raggiungimento dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'ente presso il quale è iscritto il contribuente al momento del decesso.

IL CRITERIO DI CALCOLO

Ciascun ente interessato determinerà il trattamento pro-quota **secondo le proprie regole di calcolo**. A tal fine, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione di un determinato sistema di calcolo, si terrà in considerazione **l'anzianità contributiva complessivamente maturata**, con l'esclusione dei periodi coincidenti. A questo proposito, però, **l'Inps sterilizzerà l'anzianità contributiva maturata presso le altre gestioni, non considerandola utile ai fini del raggiungimento di un diverso sistema di calcolo**. Così, ad esempio, se il pensionando avesse maturato 5 anni di contribuzione presso la Cassa geometri ante il 31 dicembre 1995, e questi anni fossero utili per far maturare i 18 anni di contribuzione utile necessaria per l'applicazione del sistema retributivo, Inps non li considererà liquidando il trattamento secondo il sistema contributivo.

I PERIODI COINCIDENTI

Se alcuni periodi contributivi coincidono, sono calcolati una sola volta per determinare l'anzianità contributiva ma varranno, in ogni caso, per il calcolo della pensione.

QUANTO COSTA?

Il cumulo non ha alcun costo per il richiedente.



COME RICHIEDERLO?

La domanda di cumulo deve essere presentata all'ultimo ente presso il quale si è iscritti. Se si è iscritti a più enti, si può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

CHI LIQUIDERÀ IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO?

Il trattamento pensionistico sarà liquidato dall'Inps.

COSA SUCCEDE SE SI HA IN ESSERE UNA DOMANDA DI RICONGIUNZIONE O DI TOTALIZZAZIONE?

Si può chiedere il cumulo anche nel caso in cui sia ancora in corso una domanda di ricongiunzione in EPPI purché non siano stati ancora trasferiti i contributi previdenziali.

Nel caso in cui sia in corso una domanda di ricongiunzione presso un ente previdenziale diverso da EPPI, sarà possibile rinunciare alla stessa anche in caso di pagamento rateale dell'onere sempre che – appunto – non sia stata versata l'ultima rata del piano d'ammortamento. In caso di rinuncia, l'interessato potrà chiedere la restituzione di quanto già versato.

Nell'ipotesi in cui sia in corso una domanda di pensione in totalizzazione, anche se presentata, prima del 1° gennaio 2017, sarà possibile rinunciare alla stessa purché il procedimento non si sia ancora definito.